



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Settore n. 3 "Risorse" di seguito riportata:

Visto il decreto del Sindaco in data 01/10/2021, n. 14, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore n. 3 "Risorse";

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 232 e n. 233 del 23 dicembre 2020, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023 e successive modifiche;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato "Piano degli obiettivi anno 2021" e successive modifiche;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 29.12.2020, immediatamente eseguibile, si è provveduto alla revisione della pianta organica delle farmacie sul territorio comunale ai sensi dell'art. 2 L. 475/1968 "Norme concernenti il servizio farmaceutico", ed è stata istituita una nuova sede farmaceutica n. 14 "Limite - Maccione", nel perimetro così definito "*dal Ponte di Maccione Via Bruno Buozzi compresa fino all'incrocio con via Donizetti, mezzeria di via Donizetti, mezzeria di via Orly, mezzeria di via Vittorio Veneto, mezzeria di via Prataccio fino all'intersezione con Autostrada A1, Autostrada A1 fino all'Autostrada A11, Autostrada A11 fino al confine comunale con Sesto Fiorentino, confine comunale con Sesto Fiorentino fino al Ponte di Maccione*";
- con decreto dirigenziale n. 3577 dell'08.03.2021, notificato a questo Ente a mezzo PEC in data 10.03.2021 ed acquisito al protocollo al n. 14202, la Regione Toscana ha dichiarato la sede farmaceutica n. 14 del Comune di Campi Bisenzio di nuova istituzione, offrendola in prelazione al Comune, ai sensi dell'articolo 9 L. n. 475/1968, per l'assunzione della titolarità e gestione pubblica ai sensi di quanto previsto dalla vigente L.R. n. 16/2000 e s.m.i., art. 19 e secondo il principio di alternanza previsto dall'art. 9 della Legge n. 475/1968;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 04.05.2021, esecutiva, è stato esercitato il diritto di prelazione ai fini della titolarità e gestione pubblica di detta sede farmaceutica;
- con decreto dirigenziale n. 8508 del 19.05.2021, notificato a questo Ente a mezzo PEC in data 31.05.2021 (acquisito al protocollo n. 30475), e pubblicato sul B.U.R.T. del 26.05.2021, la Regione Toscana ha assegnato al Comune di Campi Bisenzio la sede farmaceutica;



Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

- l'apertura della farmacia, a pena di decadenza dall'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di assegnazione, a norma di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della citata L.R. 16/2000;
- pertanto, l'apertura deve avvenire entro e non oltre la data del 26.11.2021;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP);

DATO ATTO CHE come conferma la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 1564/2020), la gestione delle farmacie – potendo essere ricondotta alla nozione di “servizio di interesse generale” – ben può essere affidata direttamente a un organismo societario mediante l’istituto dell’”in house providing” ricorrendo i presupposti e i requisiti di cui all’art. 5 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, dell’art. 16 del TUSP e delle Linee Guida ANAC n. 7, ossia:

- a) esercizio – da parte degli Enti pubblici soci, anche in forma congiunta – di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) esercizio di oltre l’80% delle attività della Società nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci e condizionamento della produzione ulteriore al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza;
- c) assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto o esercizio di influenza determinante sulla Società controllata;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Campi Bisenzio, per la gestione del servizio farmaceutico, si avvale della Società Farmapiana s.p.a., costituita in data 24.07.2003 e interamente partecipata da Comuni (oltre al nostro, i Comuni di Calenzano, Signa e Borgo San Lorenzo), nella quale detiene una quota del 74,1252% del capitale sociale, pari ad un numero di 6.016.000 azioni dal valore unitario di 1 Euro (e quindi ad Euro 6.016.000,00);
- la Società Farmapiana s.p.a. opera secondo il modello dell'in house providing, e in particolare:
  - a) il controllo analogo, è esercitato dai Comuni soci in forma congiunta nell'ambito del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo istituito (cfr. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 218 del 29.12.2016) conformemente all'art. 22 dello Statuto sociale;
  - b) il limite minimo dell'80% di fatturato prodotto nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti soci, è sancito dall'art. 1 dello Statuto;
  - c) alla Società, come sopra anticipato, non partecipano capitali privati, e l'art. 7 dello Statuto consente l'ingresso nella compagine sociale solamente ad "altri enti locali che ne condividono la finalità e l'oggetto sociale";
  - d) il controllo viene in concreto esercitato dal Comune di Campi Bisenzio anche attraverso l'attribuzione di indirizzi strategici ed altresì di obiettivi operativi nell'ambito del proprio Documento Unico di Programmazione, ed il monitoraggio di tali indirizzi ed obiettivi viene esercitato dal Comune semestralmente, con Relazione sottoposta alla Giunta Comunale ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 modificato da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE:

- Farmapiana s.p.a. è incaricata della gestione del servizio farmaceutico comunale in ragione di apposito contratto di servizio da ultimo modificato dal Comune di Campi Bisenzio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 dell'11.05.2017, il cui art. 5 prevede che “*nei casi di revisione in aumento della pianta organica delle farmacie i comuni assegnano in gestione alla*



*società le farmacie di nuova istituzione ed al contempo la società si obbliga ad assumerne la gestione”;*

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29.06.2021 con la quale il Comune ha affidato a Farmapiana S.p.A. la gestione della sede farmaceutica n. 14, incaricando la medesima Società di individuare, allestire e attivare la nuova unità aziendale nell’ambito del perimetro territoriale definito dalla sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 29.12.2020;

RITENUTO CHE tale scelta sia:

- a) compatibile con le disposizioni di settore, ed in particolare con l'art. 9 della Legge 475/1968 comma 1 lett. b) *"La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:(...)b) a mezzo di azienda speciale"* nell'interpretazione da ultimo offerta con sentenza del Consiglio di Stato, sez. III n. 4120/2020 per cui *"l'impresa in house, appunto grazie al c.d. "controllo analogo", costituisce al contempo la nuova forma di azienda speciale ed il modello ordinario (e non certo derogatorio) di gestione pubblica dei servizi pubblici locali"*;
- b) rispettosa dei principi di efficienza, efficacia ed economicità: in particolare, si ritiene che - in costanza di operatività di un contratto di servizio avente ad oggetto la gestione delle sedi farmaceutiche comunali (attualmente Farmacia Centrale, Farmacia di S. Donnino, Farmacia dei Gigli e Farmacia dell'Indicatore) nonché di quelle degli altri Comuni soci di Farmapiana s.p.a., e per ragioni di condivisione dei costi ed economie di scala (costi fissi "spalmati" su un più ampio volume di affari, efficiente utilizzo delle risorse anche umane già impiegate) - non possa essere presa in considerazione la diversa soluzione dell'esternalizzazione del servizio, e si ritiene altresì che la gestione diretta ad opera del Comune titolare della sede (in economia) non sia concretamente realizzabile in mancanza di una struttura organizzativa idonea allo scopo;
- c) in grado di garantire maggiormente il rispetto dei parametri di universalità, socialità e qualità del servizio cui fa riferimento l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, declinati anche nel contratto di servizio vigente, e in particolare nell'art. 6 *"standards di erogazione del servizio"* in cui si fa riferimento a: politiche di contenimento dei prezzi per le fasce più deboli, promozione di iniziative di educazione sanitaria, informazione e prevenzione nell'ambito di programmi del SSN e presso scuole, centri sociali e altri presidi, obiettivi di ampliamento di punti vendita, studi medici, orari, attivazione di forme di coordinamento con il Comune per l'assistenza a soggetti deboli e ospiti in RSA, distribuzione di farmaci non convenzionali e formazione del personale in merito, garanzia di servizi come la prenotazione CUP. Servizi di questo tipo, oltre agli altri che negli anni, e in particolare nell'ultimo biennio caratterizzato dalla ben nota emergenza Covid 19, si sono andati progressivamente ad aggiungere, vengono garantiti con più facilità in un modello di stampo pubblicistico che in un contesto di esternalizzazione;

RICHIAMATI ALTRETTI gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi stabiliti per la gestione di farmacie comunali nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 195 del 14.09.2021, che prevedono l'apertura della nuova sede farmaceutica ad opera di Farmapiana s.p.a.;

RILEVATO CHE la farmacia di nuova istituzione è un bene suscettibile di valutazione economica, in quanto generatore di volumi di produzione e margini di gestione a fronte dell'autorizzazione all'apertura assegnata da parte dell'Ente concedente, e che è pertanto necessario operarne il conferimento a Farmapiana s.p.a. previo aumento di capitale;



VISTA la perizia redatta dal Dott. Roberto Franceschi, esperto nominato dal Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 2343 c.c. con Decreto n. 97 del 15.09.2021 e incaricato con Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1013 del 27/10/2021, giurata dinanzi alla Notaia Simona Cirillo in Campi Bisenzio il 2.11.2021, rep. 12782, che ha determinato il valore del suddetto conferimento in Euro 445.000,00, conservata agli atti dell'Ufficio Rapporti con le Società partecipate;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di Farmapiana s.p.a. del 3-4.11.2021, trasmesso con pec n. 63055 del 5/11/2021 e conservato agli atti dell'Ufficio Rapporti con le Società partecipate, con cui il Collegio ha approvato la Relazione redatta ai sensi dell'art. 2441 c.c., conservata agli atti dell'Ufficio Rapporti con le Società Partecipate con cui si invita l'Assemblea straordinaria dei Soci:

- a deliberare l'aumento di capitale nella misura sopra indicata, da liberare mediante il conferimento in natura della concessione relativa alla sede farmaceutica 14 "Limite-Maccione", con conseguente emissione di n. 445.000 azioni dal valore unitario di 1 Euro;
- a procedere alle conseguenti modifiche statutarie (art. 6), fissando il capitale sociale in Euro 8.561.000,00.

VISTO il verbale della seduta Comitato di Coordinamento e controllo del 4/11/2021, trasmesso con pec n. 63273 dell'8.11.2021, conservato agli atti dell'Ufficio Rapporti con le Società partecipate con la quale i Soci, a seguito dell'esposizione della sopra citata relazione concordano sull'operazione proposta e esprimono la volontà di procedere ad aumento di capitale;

DATO ATTO CHE in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal TUSP, ed evidenziato che l'iter amministrativo per la realizzazione dell'operazione di aumento di capitale sopra descritto prevede l'adozione di una deliberazione consiliare ex artt. 5, 7 e 8 del TUSP, che sia analiticamente motivata e preceduta da consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di proposta;

DATO ATTO nello specifico che in forza del richiamo operato dall'art. 8, trovano applicazione al caso di specie l'art. 7 TUSP, secondo cui è necessaria deliberazione di Consiglio Comunale analiticamente motivata, ex art. 5, c. 1 TUSP come di seguito riportato: *“Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

RICORDATO CHE:

- fra le finalità istituzionali perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi del TUSP (art. 4) vi è quella prevista all'art. 4 comma 2 lett. a), di produzione di servizi di interesse generale, fra i quali rientra quello farmaceutico, come confermato anche dalla normativa di settore precedentemente richiamata e in particolare l'art. 9, comma 1, della legge 9 aprile 1968 n. 475, che prevede che *“La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune”*;



- il mantenimento delle partecipazioni nella Società Farmapiana s.p.a. è stato confermato nel Piano di revisione annuale delle partecipazioni approvato per l'annualità 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 237 del 29/12/2020;
- quanto alle ragioni della scelta, esse sono connesse alla decisione di mantenere l'attuale modello organizzativo del servizio farmaceutico, sopra motivata sia in relazione all'efficienza, efficacia ed economicità, sia in relazione ai diversi principi (universalità, socialità, qualità del servizio) meglio declinati (e meglio verificabili, stante il costante monitoraggio cui è sottoposta Farmapiana s.p.a.) in una gestione "in house" del servizio rispetto all'esternalizzazione del servizio;

RILEVATO ANCHE CHE, sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria:

- il piano economico-finanziario redatto dalla Società, valutato nell'ambito della perizia del Dott. Franceschi, evidenzia una sostanziale redditività della nuova farmacia, e la stessa assegnazione della sede farmaceutica al Comune da parte della Regione Toscana corrisponde a normative che prevedono l'utilità del servizio anche da tale punto di vista;
- l'ingresso della nuova farmacia consentirà una migliore distribuzione dei costi fissi e di struttura di Farmapiana s.p.a., con miglioramento degli indici di bilancio, e quindi indiretto beneficio anche sul bilancio consolidato del Comune, essendo Farmapiana s.p.a. nel perimetro di consolidamento dell'Ente;
- l'accentramento ed il più elevato volume delle forniture consente un maggior potere contrattuale in sede di acquisto dei beni, rendendo possibile ottenere condizioni più favorevoli sul mercato;
- l'aumento di capitale mediante conferimento della sede alla Società Farmapiana s.p.a. è suscettibile di produrre un incremento del complessivo valore della Società;

VISTO l'art. 5 comma 2 del TUSP, per cui 2. *"l'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*;

RILEVATO CHE:

- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - TFUE è necessario che:
  - a) sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
  - b) favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
  - c) distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
  - d) incida sugli scambi tra Stati membri;
- nel caso di specie non sia configurabile alcuna fattispecie di aiuti di stato alle imprese difettando contributi o corrispettivi erogati dal Comune o altri Enti riconducibili a dette fattispecie, e discendendo, peraltro, l'assegnazione della farmacia, al Comune di Campi Bisenzio, come diritto speciale e esclusivo, da determinazioni assunte dalla Regione, Ente a ciò competente;
- il Comune di Campi Bisenzio assolve all'onere di sottoporre lo schema di deliberazione a forme di consultazione, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale congiuntamente agli allegati, per una durata di 8 giorni;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 TUSP;

CONSIDERATO CHE:



- al fine di procedere al conferimento della sede farmaceutica del Comune di Campi Bisenzio il capitale, ad oggi pari ad Euro 8.116.000,00 viene aumentato di Euro 445.000,00, per arrivare ad un importo pari ad Euro 8.561.000,00 mediante emissione di n. 445.000 azioni dal valore unitario di 1 Euro;

- in esito all'aumento di capitale sopra disposto il Comune di Campi Bisenzio, che attualmente detiene il 74,1252% delle quote sociali, corrispondenti ad un capitale sociale pari ad Euro 6.016.000,00, risulterà titolare di una partecipazione nella Società Farmapiana s.p.a. pari al 75,4702% delle quote sociali, corrispondenti ad un capitale sociale di Euro 6.461.000,00 e anche le quote di pertinenza degli altri Comuni verranno ad essere così modificate:

- a) Comune di Calenzano, passa dal 9,6599% al 9,1578%;
- b) Comune di Signa, passa dall'8,1074% al 7,6860%;
- c) Comune di Borgo San Lorenzo, passa dall'8,1074% al 7,6860%;

RITENUTO PERTANTO di procedere, sulla base della documentazione sopra citata:

- all'aumento di capitale sociale di Farmapiana S.p.A. di Euro 445.000,00 attraverso conferimento in natura della sede farmaceutica n. 14 "Limite-Maccione"
- alla conseguente approvazione della modifica dell'art. 6 dello Statuto societario di Farmapiana S.p.A., nella parte in cui viene indicato l'ammontare del capitale sociale;

DATO ATTO INOLTRE CHE tutte le spese inerenti l'atto notarile oltre che quelle accessorie sono a carico della Società;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto ex art. 42 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Dirigente del Settore 3 "Risorse" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere del collegio dell'organo di revisione del nostro comune reso ex art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la necessità di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ricorrendo i presupposti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'opportunità di completare la procedura di conferimento entro i termini di apertura della sede farmaceutica di cui in narrativa;

#### PROPONE

1) di approvare la premessa narrativa come parte formale e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2) di approvare l'aumento del capitale sociale di Farmapiana s.p.a. in ragione del conferimento della sede farmaceutica n. 14 "Limite - Maccione" per l'importo pari ad Euro 445.000,00 indicato nella documentazione di cui alle premesse dando atto che il nuovo capitale sociale ammonterà ad Euro 8.561.000,00 diviso in azioni di nominali di Euro 1,00, e l'aumento sarà versato nei termini di legge;

3) di approvare la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale di Farmapiana s.p.a. riguardante l'ammontare del capitale sociale in conseguenza di quanto indicato al punto precedente;



- 4) di autorizzare conseguentemente il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del capitale sociale di Farmapiana s.p.a., e all'espressione di voto favorevole in occasione dell'Assemblea straordinaria della Società che dovrà deliberare in merito all'aumento di capitale ed alla modifica dello Statuto sociale;
- 5) di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Campi Bisenzio in Farmapiana s.p.a., per effetto della suddetta deliberazione assembleare, sarà pari al 75,4702%% del capitale sociale;
- 6) di dare atto del rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 175/2016 per l'aumento di capitale in Società già esistente;
- 7) di dare atto che tutte le spese inerenti l'aumento di capitale, oltre che quelle accessorie, sono a carico di Farmapiana s.p.a.;
- 8) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, in considerazione dell'opportunità di completare la procedura di conferimento entro i termini di apertura della sede farmaceutica di cui in narrativa;
- 9) di dare atto della pubblicazione della presente proposta di deliberazione, congiuntamente agli allegati all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Enti controllati" ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 2 D.Lgs. 175/2016;
- 10) di disporre la trasmissione della delibera approvativa della presente proposta alla Società Farmapiana s.p.a., agli altri Comuni Soci, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.Lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
- 11) di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Marina Lelli, Responsabile della U.O. 3.2. "Risorse Tributarie e Partecipazioni";
- 12) di dare atto che la presente delibera contiene n. 1 allegato di n. 1 pagine;
- 13) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente.